



COMUNICATO UFFICIALE N.10

10/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Giugno 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;
Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Salvatore VENTORINO;
Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Facundo GANCI/A.S.D.VIRTUS CASARANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/04/2013 il sig Facundo GANGI ,si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. VIRTUS CASARANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.900,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Puglia la Società A.S.D.VIRTUS CASARANO è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.82 del 30/05/2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Facundo GANGI nei confronti della Società A.S.D.VIRTUS CASARANO, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola COSENTINI/S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFF.

Con Racc.A.R. in data 17/04/2013 il sig.Nicola COSENTINI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFF. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.350,00 maturata fino al 15/3/2013

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Nicola COSENTINI nei confronti della Società S.S.COMPENSORIO MONTALTO UFF. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PICCOLO/A.S.VITERBESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/04/2013 il sig.Roberto PICCOLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12. Precisando di aver percepito rate per €.11.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.600,00.

La Società in data 4/6/2013 faceva pervenire copia di un assegno di €.1.000,00 intestato al calciatore datato 28/2/2013,ammettendo di essere in debito con lo stesso per €.4.600,00. Il legale del calciatore accettava la riduzione del credito vantato in sede di discussione del reclamo.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.VITERBESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Roberto PICCOLO della somma di €.4.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Michele DI PIEDI/A.S.D.NARDO' CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/04/2013 il sig.Michele DI PIEDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.2.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.043,50 maturata fino al 15 Aprile 2013

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig.Michele DI PIEDI della somma di €.7.043,50.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo

stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Luciano RABBENI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/04/2013 il sig.Luciano RABBENI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.6.000,00 maturata fino al 10/4/2013

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO ACIREALE 1946 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Luciano RABBENI della somma di €.6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Kris BRIC/A.S.D. I.S.M. GRADISCA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/04/2013 il sig.Kris BRIC, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.I.S.M. GRADISCA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.4.100,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.400,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.I.S.M.GRADISCA al pagamento in favore del sig.Kris BRIC della somma di €.3.400,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Friuli V.Giulia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Umberto FERRAUTO/VALLEE AOSTE ST.CHRISTOPHE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/04/2013 il sig.Umberto FERRAUTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VALLEE AOSTE ST.CHRISTOPHE. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società VALLEE AOSTE ST.CHRISTOPHE al pagamento in favore del sig.Umberto FERRAUTO della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale CUNZI/POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/05/2013 il sig.Pasquale CUNZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Pasquale CUNZI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe NASTASI/POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/05/2013 il sig.Giuseppe NASTASI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.800,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.MONTEROTONDO LUPA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe NASTASI della somma di €5.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Umberto PRISCO/S.S.D.CITTA' DI BRINDISI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/05/2013 il sig.Umberto PRISCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig.Umberto PRISCO della somma di €2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo MALASCORTA/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/05/2013 il sig.Edoardo MALASCORTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig. Edoardo MALASCORTA della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo MONETA/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8/05/2013 il sig. Matteo MONETA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.3.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.800,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE al pagamento in favore del sig. Matteo MONETA della somma di €.4.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Mattias VEGNADUZZO/POL.GAETA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/04/2013 il sig. Mattias VEGNADUZZO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GAETA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.812,50 maturata fino al mese di dicembre 2011 in quanto poi svincolato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.GAETA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mattias VEGNADUZZO della somma di €.2.812,50. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo DE ROSA/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT

La Commissione Accordi Economici nella riunione del 21 Giugno 2013 visto il reclamo presentato dal calciatore Vincenzo DE ROSA in data 26/4/2012 innanzi alla stessa CAE;
 Vista la decisione pubblicata sul CU 15/d del 19/12/2012 con cui la C.V.E. ha accolto l'appello proposto dalla Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT contro la decisione della CAE del 27/7/2012, rilevando la violazione del contraddittorio per irregolarità della comunicazione del reclamo alla Società;
 Vista la decisione assunta dalla CAE in data...28/3/2013 con cui accertata l'irregolarità del reclamo in prima istanza per essere stato trasmesso alla società presso un indirizzo non valido, ha rigettato il reclamo medesimo per inammissibilità;
 Vista la decisione assunta dalla CVE nella riunione del 28/5/2013 CU N.25/b ;
 Visto l'articolo 21/bis del regolamento LND applicato alla vertenza in esame razione temporis ;
 Visti gli articoli 49-59 del CGS e 94/ter comma 11 delle noif che impongono alla CVE di decidere in seconda ed ultima istanza sulle vertenze già trattate in prima istanza dalla CAE ,senza configurare alcun potere di rinvio degli atti da parte della CVE alla CAE per un riesame della vertenza sotto qualsivoglia profilo;
 Ritenuto che non sussista allo stato alcun nuovo e diverso elemento in fatto ed in diritto tale da imporre alla CAE una nuova decisione in merito, sia pure anche solo a conferma della decisione assunta in data 28/3/2013;
 Ritenuto pertanto che debba essere la CVE ad assumere in seconda ed ultima istanza una decisione definitiva sulla vertenza in esame;

P.Q.M.

Rimette gli atti alla CVE per il nuovo e definitivo esame della controversia

15) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MARINAI/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT

La Commissione Accordi Economici nella riunione del 21 Giugno 2013 visto il reclamo presentato dal calciatore Simone MARINAI in data 28/5/2012 innanzi alla stessa CAE;
 Vista la decisione pubblicata sul CU 15/d del 19/12/2012 con cui la C.V.E. ha accolto l'appello proposto dalla Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT contro la decisione della CAE del 27/7/2012, rilevando la violazione del contraddittorio per irregolarità della comunicazione del reclamo alla Società;
 Vista la decisione assunta dalla CAE in data...28/3/2013 con cui accertata l'irregolarità del reclamo in prima istanza per essere stato trasmesso alla società presso un indirizzo non valido, ha rigettato il reclamo medesimo per inammissibilità;
 Vista la decisione assunta dalla CVE nella riunione del 28/5/2013 CU N.25/b ;
 Visto l'articolo 21/bis del regolamento LND applicato alla vertenza in esame razione temporis ;
 Visti gli articoli 49-59 del CGS e 94/ter comma 11 delle noif che impongono alla CVE di decidere in seconda ed ultima istanza sulle vertenze già trattate in prima istanza dalla CAE ,senza configurare alcun potere di rinvio degli atti da parte della CVE alla CAE per un riesame della vertenza sotto qualsivoglia profilo;
 Ritenuto che non sussista allo stato alcun nuovo e diverso elemento in fatto ed in diritto tale da imporre alla CAE una nuova decisione in merito, sia pure anche solo a conferma della decisione assunta in data 28/3/2013;
 Ritenuto pertanto che debba essere la CVE ad assumere in seconda ed ultima istanza una decisione definitiva sulla vertenza in esame;

P.Q.M.

Rimette gli atti alla CVE per il nuovo e definitivo esame della controversia

16) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio BATTINI/A.S.D.PELLI SANTACROSE SPORT

La Commissione Accordi Economici nella riunione del 21 Giugno 2013 visto il reclamo presentato dal calciatore Alessio BATTINI in data 19/4/2012 innanzi alla stessa CAE;
 Vista la decisione pubblicata sul CU 15/d del 19/12/2012 con cui la C.V.E. ha accolto l'appello proposto dalla Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT contro la decisione della CAE del 27/7/2012, rilevando la violazione del contraddittorio per irregolarità della comunicazione del reclamo alla Società;
 Vista la decisione assunta dalla CAE in data...28/3/2013 con cui accertata l'irregolarità del reclamo in prima istanza per essere stato trasmesso alla società presso un indirizzo non valido, ha rigettato il reclamo medesimo per inammissibilità;
 Vista la decisione assunta dalla CVE nella riunione del 28/5/2013 CU N.25/b ;
 Visto l'articolo 21/bis del regolamento LND applicato alla vertenza in esame razione temporis ;
 Visti gli articoli 49-59 del CGS e 94/ter comma 11 delle noif che impongono alla CVE di decidere in seconda ed ultima istanza sulle vertenze già trattate in prima istanza dalla CAE ,senza configurare alcun potere di rinvio degli atti da parte della CVE alla CAE per un riesame della vertenza sotto qualsivoglia profilo;
 Ritenuto che non sussista allo stato alcun nuovo e diverso elemento in fatto ed in diritto tale da imporre alla CAE una nuova decisione in merito, sia pure anche solo a conferma della decisione assunta in data 28/3/2013;
 Ritenuto pertanto che debba essere la CVE ad assumere in seconda ed ultima istanza una decisione definitiva sulla vertenza in esame;

P.Q.M.

Rimette gli atti alla CVE per il nuovo e definitivo esame della controversia

17) RICORSO DEL CALCIATORE Simone CONFALONE/A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT

La Commissione Accordi Economici nella riunione del 21 Giugno 2013 visto il reclamo presentato dal calciatore Simone CONFALONE in data 24/5/2012 innanzi alla stessa CAE;
 Vista la decisione pubblicata sul CU 15/d del 19/12/2012 con cui la C.V.E. ha accolto l'appello proposto dalla Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT contro la decisione della CAE del 27/7/2012, rilevando la violazione del contraddittorio per irregolarità della comunicazione del reclamo alla Società;
 Vista la decisione assunta dalla CAE in data 28/3/2013 con cui accertata l'irregolarità del reclamo in prima istanza per essere stato trasmesso alla società presso un indirizzo non valido, ha rigettato il reclamo medesimo per inammissibilità;
 Vista la decisione assunta dalla CVE nella riunione del 28/5/2013 CU N.25/b ;
 Visto l'articolo 21/bis del regolamento LND applicato alla vertenza in esame razione temporis ;
 Visti gli articoli 49-59 del CGS e 94/ter comma 11 delle noif che impongono alla CVE di decidere in seconda ed ultima istanza sulle vertenze già trattate in prima istanza dalla CAE ,senza configurare alcun potere di rinvio degli atti da parte della CVE alla CAE per un riesame della vertenza sotto qualsivoglia profilo;
 Ritenuto che non sussista allo stato alcun nuovo e diverso elemento in fatto ed in diritto tale da imporre alla CAE una nuova decisione in merito, sia pure anche solo a conferma della decisione assunta in data 28/3/2013;
 Ritenuto pertanto che debba essere la CVE ad assumere in seconda ed ultima istanza una decisione definitiva sulla vertenza in esame;

P.Q.M.

Rimette gli atti alla CVE per il nuovo e definitivo esame della controversia

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Publicato in Roma l'8 Luglio 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio